

# Sommario 7/2025

## Editoriale 3

---

## Approfondimenti dottrinali

**Accertamento** - Ricostruzione dei ricavi? Vanno quantificati Iva compresa 4

---

**Diritto penale tributario** - Responsabilità ex 231 per le irregolarità del consulente 8

---

## Pratica professionale e contenzioso

**Ricorso e contenzioso tributario** - Natura e i limiti della motivazione apparente: analisi sistematica dell'evoluzione giurisprudenziale 12

---

- Costi presunti il giudice li deve riconoscere 16

---

## Imposte e tasse

**Altri tributi-IMU** - IMU e pensionati agricoli: esenzione per i cd e IAP iscritti alla previdenza agricola  20

---

**Imposte sui redditi** - Controllo delle rimanenze come presidio dell'attendibilità contabile 24

---

- Costo su un bene altrui e principi di deducibilità  28

---

## Fiscalità internazionale

**Controlli doganali** - Movimenti di contante? Attenzione ai controlli delle dogane  32

---

## Rubrica


**Casi questioni e soluzioni** - Requisiti e condizioni rimpatriati 38

---

# RICOSTRUZIONE DEI RICAVI? VANNO QUANTIFICATI IVA COMPRESA

**Art. 32, c. 1, n. 2 D.P.R. 600/1973** - Art. 51, c. 2 D.P.R. 633/1972 - Art. 7-quater, c. 1, lett. a) e b) D.L. 193/2016 - Artt. 73 e 78 della Direttiva 2006/112/CE - Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sentenza C-521/19 - Cass., sent. n. 19774/2020 - Cass., sent. n. 5586/2023 - Commissione Tributaria Regionale della Liguria Sentenza 14.02.2025, n. 122/2/25

L'art. 32, c. 1, n. 2 D.P.R. 600/1973. Suddetta norma riconosce all'Amministrazione Finanziaria il potere di presumere che i versamenti e prelevamenti bancari non giustificati costituiscano redditi non dichiarati, salvo che il contribuente riesca a dimostrarne la diversa natura. In linea con codesto impianto, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza 14.02.2025, n. 122/2/25, ha riaffermato - in adesione all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-521/19 - che, quando si fondano su dati bancari, gli accertamenti devono considerare che gli importi incassati includono l'Iva, da scorporare successivamente per determinare la reale base imponibile.



## APPROFONDIMENTI

### QUADRO NORMATIVO E PRESUNZIONI BANCARIE

Secondo l'art. 32 D.P.R. 600/1973, i versamenti e i prelievi non giustificati operati tramite conti correnti si ritengono presunti redditi imponibili, con l'onere probatorio inverso in capo al contribuente. Analoghe previsioni si ritrovano nell'art. 51, c. 2 D.P.R. 633/1972 per l'accertamento Iva. Il D.L. 193/2016 ha poi introdotto, all'art. 7-quater, c. 1, lett. a) e b), le soglie minime di € 1.000 al giorno e € 5.000 al mese: movimenti inferiori non possono essere presunti come nascosti purché il contribuente identifichi beneficiario e motivazione o produca documentazione contabile. La Cassazione, con la sentenza n. 19774/2020, ha escluso la retroattività di queste soglie, ma la CTR Liguria ha affermato che, se il PVC è redatto dopo il 3.12.2016, le soglie sono applicabili anche a fatti anteriori.

### SCORPORO DELL'IVA E NEUTRALITÀ

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-521/19, ha stabilito che in assenza di documenti probatori il valore degli scambi rilevati attraverso controlli bancari comprende l'Iva, che il contribuente dovrà poi scorporare per individuare la base imponibile vera. Tale decisione si sposa con gli artt. 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE, che definiscono la base imponibile come il corrispettivo totale e tutelano il principio di neutralità, gravando l'imposta solo sul consumatore finale. In tale eventualità, se il contribuente non dimostra di aver esercitato il diritto di rivalsa e detrazione, non può aggiungere l'Iva ai ricavi ricostruiti, ma è tenuto a sottrarla per isolare la componente imponibile ai fini Iva.

### MISURE PRECAUZIONALI PER LIMITARE LE CONTESTAZIONI

Al fine di ridurre il rischio di contenzioso bancario, si consiglia la seguente procedura:

- annotare con cura ogni movimento, specificando beneficiario e causale operazione;
- verificare la data del PVC per applicare correttamente le soglie del D.L. 193/2016;
- scorporare l'Iva dagli importi accertati, provando la detraibilità dell'imposta sui costi;
- richiedere la deduzione forfettaria in base a percentuali settoriali (es. 33% nell'edilizia), come previsto da Cass. n. 5586/2023;
- tenere una contabilità dettagliata, allegando fatture e documenti di spesa.

Questi accorgimenti, supportati da idonea documentazione, facilitano la confutazione delle presunzioni e migliorano la posizione del contribuente in giudizio.

### MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE DI SECONDO GRADO

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha fondato la sua decisione su una rigorosa interpretazione dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 e sull'applicazione delle soglie di riferimento introdotte dal D.L. 193/2016. In particolare, il Collegio ha ritenuto che, essendo il PVC redatto il 27.09.2021, la norma *ius superveniens* sia pienamente operativa e, pertanto, i movimenti bancari di importo inferiore a € 1.000 giornalieri o € 5.000 mensili non possano costituire di per sé presunzione di reddito occulto, qualora il contribuente identifichi beneficiario e causale. In aggiunta, è stato ribadito che l'importo ricostruito comprende già l'Iva: per tal ragione, non va sommato nuovamente, ma scorporato per isolare la base imponibile effettiva. Gli ermellini liguri hanno altresì evidenziato la necessità di riconoscere una deduzione forfettaria dei costi pari al 33% dei ricavi accertati, in linea con le ultime evoluzioni della giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Questa impostazione mira a garantire equità tra contribuenti e ad evitare trattamenti eccessivamente gravosi per coloro che hanno tenuto una contabilità, considerata, in via complessiva, regolare.

### RICOSTRUZIONE DELL'ITER PROCESSUALE

Il procedimento, fin qui esaminato, scaturisce dal controllo della Guardia di Finanza avviato il 22.01.2020. L'iter, riguardante i periodi di imposta 2015-2019, ha portato alla redazione del PVC il 27.09.2021. Sulla base delle risultanze bancarie, l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento per maggiori ricavi e costi fittizi, comprensivi di Iva indebitamente non scorporata, determinando un maggior imponibile complessivo di oltre € 418.000. Il contribuente proponeva ricorso al Tribunale di primo grado, che confermava l'impianto accusatorio, senza applicare le soglie né scorporare l'Iva. L'appello dinanzi alla CTR Liguria, conclusosi con la sentenza del 14.02.2025, ha portato ad una riforma parziale dell'accertamento, accogliendo in parte le istanze del contribuente e rettificando i calcoli. Infine, non sussistendo ulteriori gradi di giudizio ordinari, la pronuncia assume valore di orientamento, confermando in via definitiva l'approccio operativo delineato dalla Corte di Giustizia UE.

### INFLUENZA DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10/2023, ha fornito un contributo cruciale all'interpretazione dell'art. 32 D.P.R. 600/1973, affermando che la presunzione legale, se applicata senza contemperare l'onere probatorio del contribuente, può configurare un travalicamento dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva.

In pratica, il Giudice delle leggi ha riconosciuto la legittimità di un'interpretazione adeguatrice che consente l'applicazione di una deduzione forfettaria dei costi anche in caso di accertamento induttivo puro. Tale orientamento evita disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che tengono una contabilità formale, garantendo la parità di condizioni tra operatori diligenti e meno diligenti. Questo principio costituzionale tempera l'impostazione rigorosa delle presunzioni bancarie e rafforza il diritto del contribuente a un contraddittorio effettivo, con pieno rispetto del principio dispositivo.

### RACCOMANDAZIONI OPERATIVE FINALI

Per tradurre in pratica queste interpretazioni consolidate, è opportuno adottare un approccio preventivo e strutturato. Pertanto, si raccomanda di:

- verificare sistematicamente, fin dall'inizio della fase di verifica, la data di redazione del PVC per individuare tempestivamente l'applicabilità delle soglie di legge;
- documentare ogni operazione bancaria con causali chiare, contratti o note spese, così da impedire l'assimilazione automatica a reddito occulto;
- eseguire il calcolo inverso per scorporare l'Iva dagli importi induttivamente determinati, dimostrando in bilancio il diritto alla detrazione o rivalsa;
- richiedere, quando possibile, il riconoscimento forfettario dei costi secondo percentuali settoriali validate dalla giurisprudenza;
- mantenere aggiornate le scritture contabili in modo trasparente e tempestivo.

In pratica, tali accorgimenti riducono significativamente il rischio di contenzioso e consentono di difendere efficacemente la posizione dell'imprenditore, avendo cura di bilanciare rigore formale e diritti sostanziali del contribuente.

### COERENZA E RILEVANZA DELLA PRONUNCIA EUROPEA

La Corte di Giustizia UE del 1.07.2021, tramite la sentenza C-521/19, chiarisce che in assenza di fatturazione e documentazione, gli importi ricostruiti a seguito di un'ispezione fiscale devono essere intesi come già comprensivi dell'Iva, a meno che il soggetto passivo non dimostri il diritto di rivalsa e di detrazione secondo il diritto nazionale.

Questo principio si fonda sugli artt. 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE, che definiscono la base imponibile come il corrispettivo totale e ribadiscono il principio di neutralità: l'Iva grava unicamente sul consumatore finale, senza duplicazioni d'imposta.

In pratica, la Corte europea ha armonizzato l'interpretazione delle normative nazionali, evitando frammentazioni tra Stati membri e garantendo che le ricostruzioni bancarie non comportino un aumento artificioso dell'imponibile. L'Italia, recependo questo orientamento, assicura uniformità rispetto agli altri Paesi UE.

Infine, si raccomanda all'amministrazione che, qualora ricostruisca ricavi occultati, abbia cura di scorporare l'Iva già inclusa e di non sommarla nuovamente.

Solo in questa maniera, sarà tutelato il principio di neutralità fiscale.

La rilevanza di questa pronuncia è duplice: innanzitutto, offre al contribuente uno strumento stringente per confutare l'accertamento bancario, richiedendo lo scorporo Iva; in secondo luogo, orienta la prassi degli uffici, che sono tenuti ad adeguarsi al diritto comunitario.

All'atto pratico, ogni ricostruzione induttiva è tenuta a rispettare questo criterio, a prescindere dalla normativa nazionale previgente, garantendo certezze e sicurezza giuridica in sede contenziosa.